COMUNE DI MONGHIDORO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/2/2023

ART. 1 **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il Presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva presso i Cimiteri Comunali di Monghidoro.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:

a) il servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di fosse, loculi, ossari, tombe di famiglia;

b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;

c) le modalità di riscossione e di contenzioso;

d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 **FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. i., nonché dell'art. 34 comma 26° del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, svolge il servizio in forma diretta mediante il proprio personale dipendente (e attraverso eventuali affidamenti esterni a ditte specializzate per la sola parte di prestazioni meramente complementari e minoritarie del servizio, queste ultime in ottemperanza alle disposizioni in materia di affidamenti pubblici ai sensi del D.Lgs 50/2016).

2. E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'amministrazione altra forma di gestione consentita dalla legge.

3. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 31.12.1983 e succ. mod. e int. in combinato disposto con l'art. 34 comma 26° del D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Art. 3 - **OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio consiste nella predisposizione, su richiesta dell'utente, dell'impianto elettrico e nell'installazione di una o più lampade votive presso la tomba del defunto ed è comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica, delle imposte relative, dei ricambi delle lampade guaste e dell'attività di manutenzione.

2. L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, ossari è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa con modalità di seguito specificate.

Art. 4 - **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe del servizio sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, successivamente ratificate dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le tariffe sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in via di formazione.

3. Le tariffe comprendono:

a) Spese per attivazione allacciamento

b) Canone annuo

4. Nel costo del servizio sono escluse le spese inerenti a quanto è necessario per recupero crediti in caso di morosità e insolvenza da parte degli utenti.

Art. 5 - **MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile. Sarà cura del servizio cimiteriale informare per iscritto gli utenti nel caso di problematiche tecniche che non consentono l'installazione della lampada.

2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale mediante pagamento di un importo, che dà diritto al servizio di illuminazione per la durata dell'anno richiesto alle condizioni prescritte nel presente Regolamento.

3. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto con le modalità previste al successivo art. 9.

4. La durata minima dell'abbonamento è fissata in anni 1, il servizio si intende tacitamente rinnovato qualora non pervenga da parte dell'utente apposita domanda di disdetta.

5. La rinuncia al servizio deve avvenire tramite apposita domanda di disdetta.

6. Il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade bruciate, segnalate dall'utente, non oltre dieci giorni lavorativi dalla predetta segnalazione.

7. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.

8. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del gestore rete elettrica, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

9. L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causato da terzi.

Art. 6 - **RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO**

1. La richiesta di allacciamento sarà compilata dall'utente su moduli resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune o presso l'ufficio servizi cimiteriali.

2. La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere obbligatoriamente firmata. All'atto della firma sull'istanza di allacciamento il richiedente si dichiara a conoscenza della disciplina contenuta nel presente Regolamento, che stabilisce i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio ed è reperibile presso il Servizio Cimiteriale, sul sito internet del Comune.

3. L'istanza debitamente protocollata sarà utilizzata dal competente Servizio per l'attivazione dell'allacciamento e ai fini della riscossione, accertamento ed eventuale contenzioso.

4. La domanda verrà comunque istruita nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/1990 e succ. mod. e int., in particolare rispetto all'eventuale sospensione o interruzioni di termini procedimentali, derivanti dall'assenza dei requisiti essenziali per l'espletamento della domanda.

Art. 7 – **COSTRUZIONE E MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente su progetto redatto da tecnico abilitato. Le diramazioni della rete si estendono fino ad ogni loculo la cui lastra di rivestimento deve essere sempre predisposta, a cura del concessionario con apposito foro passante per il cavo.

Art. 8 – **DURATA DEL CANONE**

La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare. Se l'allacciamento avviene nel corso dell'anno il concessionario corrisponderà l'intero canone per l'anno solare. La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'interessato non ne avrà dato disdetta. La disdetta può' essere fatta in qualunque periodo dell'anno e comporterà l'addebito per i soli mesi di effettivo servizio usufruito. La disdetta va data con lettera raccomandata diretta al Comune, o tramite pec, o consegnata direttamente all'ufficio protocollo.

Art. 9 - **CANONE**

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale posticipato stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, in esso sono compresi il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste, le attività di manutenzione e di vigilanza della rete.

2. Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è frazionabile: pertanto ad ognuna di esse deve corrispondere un unico intestatario.

3. Il canone dovrà essere pagato a mezzo di avviso PagoPa recapitato all'indirizzo indicato dall'utente nella richiesta di allacciamento, preferibilmente a mezzo e-mail. La scadenza di pagamento, ove non diversamente indicato con successivi atti della Giunta Comunale, è fissata di norma al 28 febbraio di ogni anno.

4. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato entro la scadenza indicata nell'avviso, il Comune invierà un secondo avviso di pagamento, che dovrà essere trasmesso all'abbonato tramite raccomandata AR. Trascorsi ulteriori trenta giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento del secondo avviso senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il Comune potrà sospendere la fornitura di energia elettrica (senza ulteriori comunicazioni), fatta salva la rivalsa per i danni subiti, oltre all'avvio della riscossione coattiva di quanto dovuto.

5. La mancata ricezione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, non esonera gli utenti dal dover effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'ufficio servizi cimiteriali per non incorrere nell'interruzione dell'erogazione della luce votiva.

6. Il Comune si riserva anche il diritto di non rinnovare gli abbonamenti di quegli utenti che avessero lasciato pagamenti in sospeso a qualsiasi titolo. Il ripristino della corrente tolta all'utente moroso può essere accordato solo dopo il versamento ed esibizione dello stesso all'ufficio servizi cimiteriali delle eventuali annualità pregresse.

8. Nel caso in cui l'abbonato, per mero errore, provveda al pagamento doppio del canone annuale dovrà richiedere all'ufficio cimiteriale il rimborso dell'errato pagamento esibendo i documenti comprovanti tale errato versamento.

Art. 10 - **VARIAZIONI NELL'UTENZA**

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;

b) l'intestatario dell'abbonamento a seguito di subentro/voltura.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate con la presentazione di apposito modulo, disponibile presso l'ufficio servizi cimiteriali o sul sito del Comune.

3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario, per decesso o trasferimento dell'intestatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio, senza ulteriori comunicazioni. L'eventuale riallacciamento è disciplinato dall'art. 9. La riscossione del debito potrà essere eseguita dal Comune nei confronti dei discendenti diretti, eredi o aventi diritto, a norma dell'art. 75 del Codice Civile.

Art. 11 - **CESSAZIONE DELL'UTENZA** La disdetta deve essere redatta con apposito modulo in qualunque momento dall'utente intestatario del servizio o aventi causa. La disdetta del servizio in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso. L'erogazione della luce votiva decade automaticamente alla scadenza del contratto di concessione del loculo, dell'ossario o della tomba di famiglia.

ART. 12 - **TRASFERIMENTO DI SALMA**

1. Nel caso in cui una salma, nel cui loculo o ossario o tomba, sia attiva una luce votiva, venga traslata all'interno del cimitero e per la quale si intenda conservare l'utenza è necessario disdire il l'utenza in essere e richiedere un nuovo allaccio nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

2. Nel caso in cui la posizione venga liberata per rinuncia alla concessione del manufatto il servizio verrà automaticamente interrotto.

Art. 13 - **ALLACCI ABUSIVI E DIVIETI**

1. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. È altresì vietato agli utenti eseguire o fare eseguire sul proprio manufatto (loculo, o altro) lavori che possono interessare l'impianto elettrico, senza avvertire tempestivamente e preventivamente il Comune.

2. E' fatto obbligo ai concessionari delle nuove tombe di famiglia di provvedere alla realizzazione dell'impianto elettrico all'interno delle stesse. Rimane responsabile il concessionario della tomba per eventuali danni causati. In ogni momento dovrà essere possibile l'accesso alla tomba per controlli o eventuali

interventi. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune di interrompere anche il servizio.

3. Qualora venga individuato un allacciamento effettuato abusivamente ovvero senza presentazione di apposita istanza con relativo pagamento di corrispettivo, si provvederà immediatamente all'interruzione del servizio.

4. La regolarizzazione della posizione avverrà con la presentazione di apposita istanza di allacciamento, di cui all'art. 6 del presente regolamento e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 14 – **AZIONI DI TERZI**

1. Chi effettua istanza di allacciamento o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

2. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sia raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

3. L'Amministrazione comunale provvederà ad emettere i bollettini di pagamento del canone sulla base della banca-dati disponibile e in costante aggiornamento. Gli interessati, prima di effettuare il pagamento, dovranno controllare l'esattezza dei dati riportati, quali la generalità e l'indirizzo dell'utente, il nominativo dei defunti per i quali si paga la lampada, ecc., segnalando tempestivamente all'ufficio servizi cimiteriali per iscritto gli eventuali dati non corretti tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme di legge.

Art. 15 – **SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI**

Ogni eventuale segnalazione/suggerimento può essere rivolta all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 16 - **NORME FINALI**

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione dell'Organo competente.

3. Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento le modifiche che ritiene necessarie ed opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, verranno applicate anche a coloro che già

usufruiscono del servizio di illuminazione votiva, dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.